



*Professionisti Associati*  
Prato

Prato, 13 Maggio 2022

Lettera informativa n. 20/2022

**Marco Badiani**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Pierluigi Coppini**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Giulia Massari**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Simona Sguanci**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Vinicio Vannucchi**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**A TUTTI I CLIENTI**  
**LORO SEDI**

**SUPPLEMENTO**  
**Speciale Decreto PNRR 2**  
**e conversione**  
**Decreto Energia**

*Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative*

## SPECIALE Decreto PNRR 2

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, il D.L. 36/2022 “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, ribattezzato Decreto PNRR 2. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 18, comma 1	<p><b>Dal 30 giugno 2022 le sanzioni per mancata accettazione di pagamento con pos</b></p> <p>Modificando l’articolo 15, comma 4-<i>bis</i>, D.L. 179/2012, viene anticipato al 30 giugno 2022, rispetto al 1° gennaio 2023, il termine a decorrere dal quale, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.</p>
Articolo 18, commi 2 e 3	<p><b>Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica</b></p> <p>Modificando l’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, è introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in regime forfettario;</li> <li>- in regime di vantaggio; e</li> </ul> <p>per le associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>L’obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche che nell’anno precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.</p> <p>L’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti.</p> <p>Viene, infine, introdotta una deroga al regime sanzionatorio, infatti, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.</p>
Articolo 19	<p><b>Contrasto al lavoro sommerso</b></p> <p>Viene sostituito il comma 1 dell’articolo 10, D.Lgs. 124/2004, prevedendo che, al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’Inps, dell’Inail, dell’Arma dei Carabinieri e della G. di F. avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS) che sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e l’Inail condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.</p> <p>Per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 1-<i>bis</i>, nel portale confluiscono i verbali</p>



	ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.
Articolo 20	<p><b>Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli <i>standard</i> di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b></p> <p>Con il fine di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del PNRR, l'Inail promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l'attivazione, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;</li><li>b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli <i>standard</i> di salute e sicurezza sul lavoro;</li><li>c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;</li><li>d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</li></ul>
Articolo 24	<p><b>Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di <i>eco bonus</i> e <i>sisma bonus</i></b></p> <p>Al fine di garantire la corretta attuazione del PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 "<i>Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici</i>", nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati. L'Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p>
Articolo 42	<p><b>Rinvio entrata in vigore Codice della crisi</b></p> <p>L'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è nuovamente differita al 15 luglio 2022. Si ricorda, tuttavia, che alcune disposizioni sono già entrate in vigore.</p>



*Professionisti Associati*  
Prato

## SPECIALE conversione Decreto Energia

Il c.d. “Decreto Energia” (DL 17/2022) è stato convertito in legge (L. 34/2022). Si rinvia alla nostra circolare n. 12 che al 3° paragrafo elencava le disposizioni più rilevanti del decreto. Di seguito si riportano solo gli articoli più significativi, introdotti in sede di conversione in legge.

<b>Articolo</b>	<b>Contenuto</b>
Articolo 10- <i>bis</i>	<b>Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale</b> In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza. Gli impianti possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Articolo 29- <i>bis</i>	<b>Cessione crediti</b> Modificando l’articolo 121, D.L. 34/2020, viene consentita alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ammesse (una a favore di chiunque e due soltanto a favore di banche e intermediari finanziari), un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Articolo 29- <i>ter</i>	<b>Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita Iva</b> Inserendo il nuovo comma 2- <i>bis</i> , all’articolo 10- <i>quater</i> , D.L. 4/2022, è previsto, al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, per l’anno 2022, i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni entro il 15 ottobre 2022.
Articolo 38, comma 1- <i>bis</i>	<b>Esenzione registro per affitti a cittadini ucraini</b> Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina sono esenti dall’imposta di registro di cui all’articolo 5, comma 4, Parte I, Tariffa annessa al D.P.R. 131/1986 e dall’imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

**Professionisti Associati**